



COMUNE DI PONTECURONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.03.2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.04.2017**

ART. 1 - Tipologia

- Mercato periodico annuale a cadenza settimanale - Diviso per settore alimentare e non alimentare.
- Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ART. 2 - Estremi degli atti di reistituzione

Il presente regolamento disciplina:

- ◆ tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche reistituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n 9. del 04/04/1995.
- ◆ il rilascio di autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione della reistituzione della Fiera di S. Biagio avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2002.

ART. 3 - Giorni ed orario di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di **SABATO** dalle **7.30** alle ore **13.00**.
I posteggiatori concessionari, entro le ore **8.00** devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
2. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore **7.00** e/o sgombrare il posteggio prima delle ore **12.00**, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Entro le ore **14.00** tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.
4. Nel caso di mercato ricadente in giorno festivo, considerato che gli operatori del commercio fisso hanno la facoltà di derogare alla chiusura festiva, è consentito lo svolgimento dello stesso, a condizione che sia assicurata la presenza di almeno il 50% degli operatori.
5. Considerata la facoltatività della partecipazione al mercato, non saranno registrate le relative presenze o assenze degli operatori.

ART. 4 - Sospensione e trasferimento temporanei.

Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico - sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio emettono apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

ART. 5 - Localizzazione, configurazione, articolazione.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 04.04.1995 o quella definita nell'atto comunale istitutivo del mercato stesso, dalla quale si evidenziano:

1. l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
2. la superficie dei posteggi;
3. il numero progressivo;
4. l'esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati a produttori/allevatori di cui alla Legge n. 59/63.

ART. 6 - Registro del Mercato.

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché l'originale della pianta organica, contenente l'indicazione degli estremi di assegnazione di ogni concessione, della superficie assegnata. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e del Registro.
2. Copia della planimetria e del registro è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato. Deve essere agevolato il transito degli operatori per l'occupazione dei posteggi assegnati. E' vietato occupare od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi, salvo consenso del proprietario. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

ART. 8 - Circolazione pedonale e veicolare.

1. Zona a Traffico Limitato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 Sabato, giorno di mercato (esclusi i veicoli della Polizia, ambulanze, Vigili del Fuoco, velocipedi e veicoli degli operatori commerciali addetti al mercato). Auto e motoveicoli residenti autorizzati, solo per accedere a cortili o autorimesse, come da Ordinanza del Sindaco.
2. Nell'area mercatale della Piazza è vietata la sosta, con rimozione forzata, il SABATO dalle ore 6 alle ore 13.
3. E' vietata, altresì, la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.
4. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 9 - Assegnazione dei posteggi.

Le aree sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso.

L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il bando dovrà indicare:

1. gli elementi identificativi del posteggio;
2. i criteri per la formazione della graduatoria;
3. le modalità e il termine di presentazione delle domande;
4. l'obbligo di presentare le domande esclusivamente su moduli forniti dall'Ufficio Commercio.

I criteri per la formazione della graduatoria sono:

1. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato;

2. maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
3. nel caso di ulteriore parità si seguiranno i criteri previsti nel titolo IV - capo II - sezione II - lettera a) - n. 4 - 5 - 6 della D.G.R. 02.04.2001 n. 32-2642.

ART. 10 Migliorie.

1. Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, si provvede a dar corso alle istanze pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
2. Il procedimento per la definizione delle migliorie si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e comunque non oltre 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
4. Nel caso di domande di migliororia concorrenti si applicheranno i criteri previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.
5. E' consentito ai titolari di posteggio lo scambio consensuale dello stesso; la domanda è accoglibile se non contrasta con le disposizioni comunali riguardanti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato.

ART. 11 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita (**8.00**), ai sensi del precedente art. 3, comma 2, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati è effettuato ogni giorno di svolgimento del mercato dopo le **8.00** ed ha durata limitata al giorno stesso.

I posteggi non occupati sono assegnati, in base alla graduatoria di spunta e in relazione alla suddivisione merceologica dello stesso settore, ai soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:

1. più alto numero di presenze sul mercato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
2. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, come risultante dal registro delle imprese;
3. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Le graduatorie, distinte per settore merceologico, sono compilate dall'Ufficio Polizia Municipale, devono essere costantemente aggiornate e non sono soggette a scadenza.

L'accesso all'area mercatale è vietato dopo l'assegnazione dei posteggi liberi.

ART. 12 - Registrazione delle presenze.

La graduatoria di spunta è compilata seguendo il criterio del più alto numero di presenze sul mercato in relazione all'autorizzazione originale esibita; il concetto di presenza ai fini dell'inserimento in graduatoria si riferisce alla presenza fisica del soggetto che dimostri di essere fornito delle attrezzature necessarie e di voler esercitare l'attività. Pertanto, tale presenza deve essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, fatto salvo il rifiuto, da parte dell'operatore, dell'assegnazione giornaliera del posteggio. L'eventuale comunicazione d'assenza per cause di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

ART. 13 - Registrazione delle assenze.

La rilevazione delle assenze, in relazione all'autorizzazione originale esibita dai titolari, ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio viene effettuata alla decorrenza del termine orario stabilito dal presente regolamento.

La **decadenza** opera a partire dalla **diciottesima assenza**.

Nel caso in cui il titolare comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dalle disposizioni vigenti: malattia, gravidanza, servizio militare, ferie (per un numero di giorni non superiore a **trenta** nell'arco dell'anno) ha diritto che l'assenza non venga registrata.

Nel caso di subingresso, le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, debitamente documentato, il Comune ha facoltà di accogliere a posteriori la giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.

E' consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi impeditivi debitamente comprovati.

Gli agenti rilevatori provvedono al costante aggiornamento della situazione, trasmettendo, al termine di ogni giorno di svolgimento di mercato, i relativi dati all'Ufficio Commercio.

ART. 14 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

La riassegnazione dei posteggi è effettuata:

1. in relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base della data di concessione del posteggio originario; a parità di data, prevale l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione;
2. in relazione alle dimensioni ed alla localizzazione dei posteggi, correlate al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.

Le opzioni dei concessionari non devono, tuttavia, causare pregiudizio all'articolazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso e garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

ART. 15 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

La concessione di posteggio ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza.

La comunicazione di rinuncia al posteggio va inviata al Comune allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione e dell'autorizzazione.

L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 16 - Modalità di vendita e divieti.

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

I cartellini o il listino prezzi indicanti le merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole qualità dei prodotti.

Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1 dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.

E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti o/e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza.

La vendita di cose usate o igienicamente trattate deve essere effettuata mantenendo separate la merci in modo evidente in modo da non creare dubbi e collocando cartelli che indichino in modo chiaro e leggibile la vendita di generi usati.

Nel mercato è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni igienico sanitarie vigenti.

E' vietato indossare grembiuli o altri indumenti sanguinanti.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per il riscaldamento sia per la cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti, unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

ART. 17- Furti, danneggiamenti e incendi.

L'amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

ART. 18 - Posteggi per produttori/ allevatori.

I posteggi contraddistinti nella planimetria di mercato allegata, dai numeri **1A, 2A, 3A, 4A, 5A** sono riservati a produttori/allevatori di cui alla Legge n. 59/63.

L'assegnazione avviene, sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando, a presentazione di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata a.r., previa verifica dei requisiti soggettivi di

presupposto, applicando i criteri di cui al Titolo III - Cap. II - lettera e) della D.G.R. 02/04/2001, n. 32-2642, recante gli indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

All'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, conseguenti la fase di produzione. A tal fine i richiedenti sono tenuti a specificare, nell'istanza di concessione, la durata del periodo di utilizzo.

I produttori/allevatori sono, altresì, tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento in relazione a giorni ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, tributi comunali.

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati, sono assegnati giornalmente esclusivamente a produttori/allevatori autorizzati ex Legge n. 59/63, sulla base dei criteri di cui al Titolo III - Cap. II - n. 2 della D.G.R. 02.04.2001, n. 32-2642, maggior numero di presenze sul mercato ed a parità di presenze, sulla base della maggiore anzianità nell'attività di produzione/allevamento.

A tal fine, il Comune predispone apposita graduatoria di spunta.

ART. 19 - Richiamo delle modalità di subingresso.

L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda a cui si riferisce. Le modalità per il subingresso sono quelle stabilite al Titolo IV - Capo IV della D.G. R. D.G.R. 02.04.2001, n. 32-2642.

ART. 20 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari.

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dalla Legge n. 283/62 e relativo Regolamento di attuazione - D.P.R. n. 327/80, nonché dalle Ordinanze 26.06.1995 e 02.03.2000 del Ministero della Sanità.

ART. 21

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su aree pubbliche ai sensi D.G.R. 32-2642 del 02.04.2001, in occasioni di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggetti previsti dalla Legge.
3. Nell'atto di reistituzione della Fiera di San Biagio viene localizzata l'area ove potranno essere collocati i posteggi, come risulta dall'allegata planimetria (Allegato B).

ART. 22 - Tasse e tributi comunali.

Le concessioni aventi validità decennale e le occupazioni temporanee sono assoggettabili al pagamento delle tasse di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dello Smaltimento Rifiuti Solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

I pagamenti devono essere effettuati tramite versamento diretto allo sportello della Tesoreria comunale, salvo per gli spuntisti, che verseranno la somma dovuta a mani dell'agente di Polizia Municipale incaricato.

Agli ambulanti del settore alimentare verrà richiesto, inoltre, un rimborso forfettario per il consumo dell'energia elettrica.

ART. 23 - Sanzioni pecuniarie.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98. Per l'accertamento, si applicheranno le procedure previste dalla Legge 24.11.81, n. 689.

ART. 24 – Revoca e sospensione dell'Autorizzazione.

La sospensione e la revoca, da adottarsi nei casi previsti dall'art. 29, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato e l'invito a presentare le proprie deduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.